Corso di formazione CONVENZIONATI Antiriciclaggio e di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

Edizione 2019

Introduzione

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità. L'attività di addestramento e formazione deve pertanto essere svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici.

Al fine del raggiungimento dei predetti obiettivi, il presente corso è rivolto in particolare alla formazione dei partner Convenzionati legati ad AGOS da specifici vincoli contrattuali in quanto parte della Rete Distributiva della Società essendo fondamentale anche in queste fattispecie l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento terrorismo.

È pertanto di primaria rilevanza lo svolgimento di programmi di formazione specifica a e periodici a favore della Rete Distributiva affinché tutti gli addetti abbiano conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio dell'esecuzione degli adempimenti richiesti.

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

FATF • GAFI
Financial Action Task Force
Groupe d'action financière
FATF
GAFI

UNIONE EUROPEA

Le principali normative di riferimento sono:

- la **Direttiva Europea (UE)** 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 290 del 14/12/2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- la **Direttiva Europea (UE) 2015/849** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e successive modifiche ed integrazioni;

- il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231** Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e successive modifiche ed integrazioni;

- il **Decreto Legislativo 109/2007** *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale".*

Le principali normative di riferimento di Banca d'Italia sono:

- le **Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** - Provvedimento del 30 luglio 2019 di Banca d'Italia;

- il **Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emanato dalla Banca d'Italia in data 26 marzo 2019;

- le **Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive emanate** dall'Unità di Informazione Finanziaria in data 28 marzo 2019;

- il **Provvedimento di Banca d'Italia del 24 agosto 2010** contenente gli indicatori di anomalia per gli Intermediari;

- le **Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte emanate della Banca d'Italia** in data 23 gennaio 2018.

Le principali recenti evoluzioni della normativa di riferimento

04/07/17

ENTRA IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 90 DEL 25 MAGGIO 2019

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)

26/03/19

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI

Nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

28/03/19

ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

30/07/19

NUOVE DISPOSIZIONI DI ADEGUATA VERIFICA

Disposizioni della Banca d'Italia in materiale di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

LA NORMATIVA INTERNA DI AGOS

Agos Ducato ha normato gli obblighi di Antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo con:

- **procedure aziendali** che definiscono le regole operative di adempimento alle prescrizione della **normativa primaria;**
- **tools informatici** per gli adempimenti prescritti;
- specifiche **regole di condotta** per gli agenti e convenzionati;
- appositi **Corsi di formazione.**

CONCETTI DI BASE

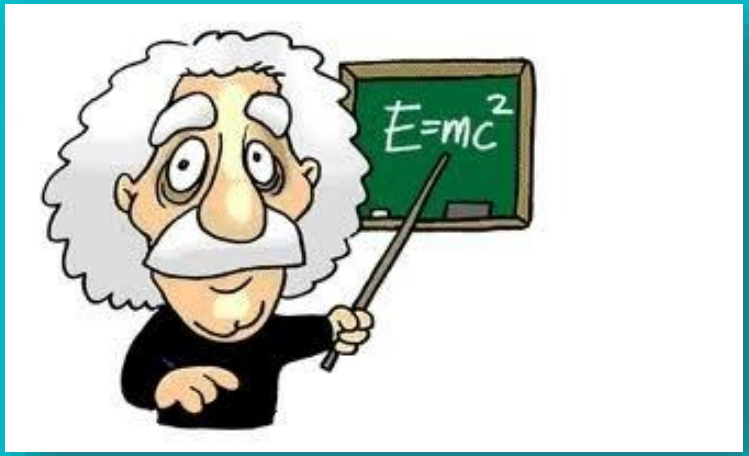

IL RICICLAGGIO

Il termine “**Riciclaggio**” indica tutta una serie di operazioni Mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero in questo senso è d'uso comune parlare di riciclaggio di denaro sporco.

L’incriminazione per riciclaggio è considerata uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali:

- l’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi;
- e la successiva “pulitura”, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Qualsiasi **attività** diretta, con ogni mezzo, **alla fornitura, alla** raccolta**, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo** secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Di seguito si riepilogano i principali obblighi richiesti dalla normativa Antiriciclaggio e di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

La normativa antiriciclaggio ha sempre promosso il concetto della c.d. collaborazione attiva questo perché i destinatari delle norme antiriciclaggio hanno un ***ampio patrimonio di informazioni*** *riguardanti i loro clienti che consente a questi ultimi di individuare e segnalare alle autorità competenti le operazioni che possono ritenersi effettuate con denaro sporco.*

Perché i convenzionati e il loro personale di vendita sono "soggetti coinvolti" nella lotta al riciclaggio ?

(1/3)

La lotta al riciclaggio è un'attività che richiede il coordinamento di svariati soggetti coinvolti con modalità e funzioni differenti:

- Organi Istituzionali (MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, UIF Unità di Informazione Finanziaria e Comitato di Sicurezza Finanziaria);
- Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine (Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e DIA – Direzione Investigativa Antimafia);
- **Intermediari Finanziari** (banche e società finanziarie) e **altri soggetti** (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi anche in forma di società, **convenzionati**)

Perché i convenzionati e il loro personale di vendita sono "soggetti coinvolti" nella lotta al riciclaggio ?

(2/3)

Nell'attività di credito al consumo Agos Ducato S.p.A. si avvale della collaborazione di **convenzionati** per le attività di contatto con la clientela (per esempio: raccolta informazioni, dati e documenti; compilazione della modulistica contrattuale, ecc.).

Nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con i convenzionati sono riportate le regole di condotta ai fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività per conto dell'intermediario medesimo.

In questi casi quindi alcuni obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ricadono sul personale addetto alle vendite che viene così coinvolto nel sistema dei controlli.

Perché i convenzionati e il loro personale di vendita sono "soggetti coinvolti" nella lotta al riciclaggio ?

(3/3)

Nei rispetti dei limiti previsti dalla norma, gli Intermediari Finanziari possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela anche a soggetti terzo che, in virtù di una specifica convenzione operano in nome e per conto dell'Intermediario nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili alla loro attività istituzionale: in questo caso sono delegate le attività di identificazione e la convenzione disciplina gli obblighi da assolvere e le modalità ed i tempi di adempimento, ivi incluso i tempi di trasmissione delle informazioni nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento delle attività assegnateli.

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’attività di adeguata verifica costituisce uno dei principali obblighi imposti dalla normativa agli intermediari per contrastare il RICICLAGGIO ed il finanziamento al TERRORISMO

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale rischio viene desunto dalle analisi sia dei canali distributivi, sia dei prodotti, sia delle aree geografiche di residenza della Clientela (a valle dell'esercizio di autovalutazione condotto annualmente).

LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CLIENTE

RAPPORTO / OPERAZIONE

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SUL CLIENTE (TITOLARE EFFETTIVO ED ESECUTORE)

AREA GEOGRAFICA

PAESI A RISCHIO

COMPORTAMENTO TENUTO

SCOPO DELL'ENTE

OPACITÀ

PRESENZA IN LISTE

LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SUL RAPPORTO O SULL'OPERAZIONE

TRASPARENZA

COMPLESSITÀ

CANALI

USO CONTANTE

NUOVE TECNOLOGIE

CAPACITÀ REDDITUALE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In applicazione della norma, l'adeguata verifica della clientela consiste in queste attività:

1. IDENTIFICARE IL CLIENTE E L'ESECUTORE
2. IDENTIFICARE L'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO
3. VERIFICARE IDENTITÀ IN BASE A DOCUMENTI, DATI O INFORMAZIONI OTTENUTI DA FONTE AFFIDABILE E INDIPENDENTE
4. ACQUISIRE E VALUTARE LO SCOPO E LA NATURA DEL RAPPORTO
5. CONTROLLO COSTANTE

Attenzione!!

L'adeguata verifica si considera assolta quando sono svolte tutte le predette attività

Cosa si intende per **cliente**?

Il cliente è il soggetto che instaura **rapporti continuativi o compie operazioni**.

Cosa si intende per **rapporto continuativo**?

Il rapporto continuativo è un **rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale di Agos Ducato** che non si esaurisce in un'unica operazione.

Per AGOS sono rapporti continuativi:

- la **concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
- l'emissione e la gestione di **carte di pagamento**.

ATTENZIONE: nel caso di rapporti trilaterali come credito finalizzato, leasing, il rapporto continuativo sussiste e viene registrato solo nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento.

Per **identificare** il **cliente ed il titolare effettivo** e **verificarne l'identità** occorre:

- farsi dare un **documento d'identità valido**;
- farsi dare la tessera del **codice fiscale** (o la **tessera sanitaria**);
- e **fotocopiarli** entrambi fronte e retro.

ATTENZIONE!!! Gli stessi obblighi sono previsti anche per:

- il coobbligato in caso di finanziamento a doppia firma;
- il legale rappresentate e il titolare effettivo in caso di finanziamento a società;
- il titolare di una carta aggiuntiva.

Il ***personale addetto alle vendite*** ha l'obbligo, per ogni finanziamento, di registrare nell'applicativo NPI:

• le ***generalità complete*** (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) e gli ***estremi del documento d'identità*** e del ***codice fiscale*** del cliente (nonché del coobbligato in caso di finanziamento a doppia firma e del titolare effettivo nel caso di finanziamento a una società);

• tutte le altre informazioni richieste per la corretta valutazione del ***profilo di rischio*** del cliente (iban e/o coordinate bancarie; attività lavorativa, datore di lavoro e relativo reddito; stato
civile; situazione abitativa);

• i dati relativi al ***bene acquistato e finanziato*** e i relativi ***dati Finanziari.***

La corretta identificazione e la coerente registrazione dei dati nell'applicativo NPI permettono ad Agos Ducato l'assolvimento dei previsti obblighi di registrazione nell'Archivio Unico Informatico e la trasmissione mensile all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dei relativi dati aggregati.

Il personale di vendita incaricato, qualora non fosse oggettivamente in grado di rispettare gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità della clientela non può procedere alle attività di finanziamento

IL TITOLARE EFFETTIVO

Per ogni pratica di finanziamento a società deve essere fatta l'adeguata verifica:

- del cliente che è la **società finanziata intestataria** del rapporto continuativo in quanto beneficiaria del finanziamento;
- del **legale rappresentante** che in base ai poteri di firma sottoscrive il finanziamento;
- del **titolare effettivo** (persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato) sulla base della dichiarazione del rappresentante legale.

Queste informazioni sono contenute nei Moduli di Identificazione:

- del **Legale Rappresentante**;
- del **Titolare Effettivo**;

e sono verificabili nella relativa **Visura Camerale**.

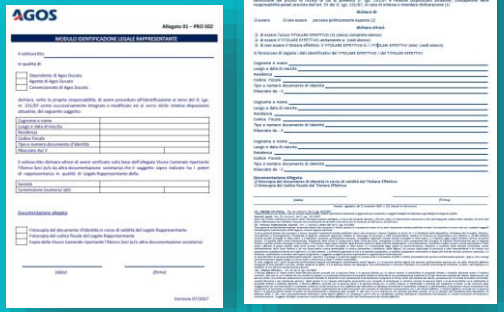

Chi sono i titolari effettivi (TE) delle società?

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni **superiore al 25** per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Chi sono i titolari effettivi (TE) delle società?

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;

c) dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante**.

Chi sono i titolari effettivi (TE) delle società?

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**.

Art. 21 ***Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)***
Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private [...] **comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica [...] **al Registro delle imprese**, **ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.** [...] **L'accesso alla sezione è consentito:** [...] **ai soggetti obbligati** [...]

Chi potrebbe il Titolare Effettivo ???

Esempio 1

Società ALFA
con socio unico Rossi 100%

il **titolare effettivo è Rossi**

Esempio 2

Società BETA
soci Rossi 60% Bianchi 30% Verdi 10%

i **titolari effettivi sono Rossi e Bianchi**

Esempio 3

Società GAMMA
soci Rossi 20% Bianchi 30% Società Verdi Srl 50% (soci Blu 80% Gialli 20%)

i **titolari effettivi sono Bianchi e Blu**

Esempio 4

Società DELTA
soci Rossi Bianchi Verdi Gialli Neri: ognuno 20%

il **titolare effettivo potrebbe essere il Legale Rappresentante che sottoscrive il Finanziamento**

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

CHI E' LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA?

Le persone fisiche che **occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche**, nonché i loro **familiari** e coloro che con i predetti soggetti **intrattengono notoriamente stretti legami.**

L'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo con un PEP devono essere soggette all'autorizzazione del Direttore Generale Delegato ed il monitoraggio del rapporto è sottoposto ad una speciale *due diligence*.

CHI E' LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA?

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

CHI E' LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA?

Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Attenzione!!!

Per Agos Ducato S.p.a. sono ritenute PEP anche le cariche di livello provinciale.

Si ricorda inoltre che la rafforzata adeguata verifica deve essere svolta anche quando il cliente è **un PEP con carica cessata da meno di un anno.**

CHI E' LA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA?

Le dichiarazioni di

- **Persona Politicamente Esposta**,
- **Titolare effettivo**,

sono raccolte in contratto, sia per il cliente che per l'eventuale coobbligato (*di quest'ultimo solo la dichiarazione PEP*).

Nel medesimo contratto, cliente e coobbligato vengono inoltre informati in merito all'utilizzo dei dati forniti anche per la definizione del profilo di rischio di cui al D. Lgs. 231/2007 e sulle responsabilità penali su di loro gravanti, derivanti da mendaci informazioni.

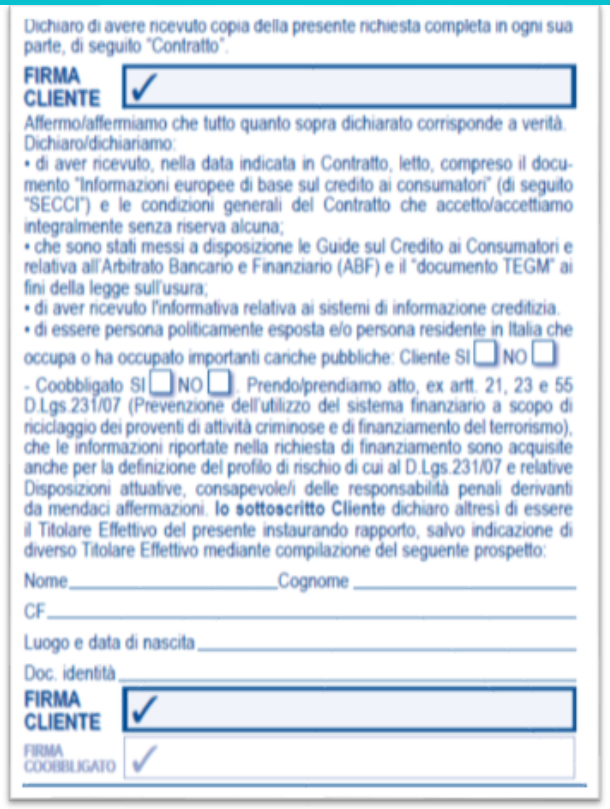

Dichiaro di avere ricevuto copia della presente richiesta completa in ogni sua parte, di seguito "Contratto".

FIRMA CLIENTE ✓

Affermo/affermiamo che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Dichiaro/dichiariamo:

- di aver ricevuto, nella data indicata in Contratto, letto, compreso il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (di seguito "SECCI") e le condizioni generali del Contratto che accetto/accettiamo integralmente senza riserva alcuna;
- che sono stati messi a disposizione le Guide sul Credito ai Consumatori e relativa all'Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF) e il "documento TEGM" ai fini della legge sull'usura;
- di aver ricevuto l'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia.
- di essere persona politicamente esposta e/o persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche: Cliente SI ☐ NO ☐

- Coobbligato SI ☐ NO ☐. Prendo/prendiamo atto, ex artt. 21, 23 e 55 D.Lgs.231/07 (Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), che le informazioni riportate nella richiesta di finanziamento sono acquisite anche per la definizione del profilo di rischio di cui al D.Lgs.231/07 e relative Disposizioni attuative, consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni. **Io sottoscritto Cliente** dichiaro altresì di essere il Titolare Effettivo del presente instaurando rapporto, salvo indicazione di diverso Titolare Effettivo mediante compilazione del seguente prospetto:

Nome_____ Cognome _____

CF_____

Luogo e data di nascita_____

Doc. identità_____

FIRMA CLIENTE ✓

FIRMA COOBBLIGATO ✓

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

La conformità alle sanzioni internazionali

Per vari motivi, incluso la minaccia continua e crescente del terrorismo, l'ambito di applicazione delle sanzioni internazionali si sta allargando, con il conseguente effetto che il numero di norme sanzionatorie emesse da enti pubblici nei vari paesi durante gli ultimi anni è fortemente aumentato.

Le sanzioni possono, ad esempio, essere utilizzate per determinare un cambiamento delle politiche o delle attività di un altro paese o di un individuo, specialmente qualora si siano verificate violazioni del diritto internazionale o dei diritti umani, o se venga minacciato l'ordinamento democratico.

Vi sono tipi differenti di sanzioni, che possono essere specifiche per un dato paese e quindi includere il divieto di **operazioni finanziarie e di rapporti commerciali** ovvero possono essere mirate per soggetti o entità specifiche, sanzioni note come INTELLIGENTI.

Vi è un certo numero di entità differenti che impongono le sanzioni, quale il **Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite** ("NU") che stabilisce e commina i vari regimi sanzionatori, che sono vincolanti per gli Stati membri. I paesi che fanno osservare le sanzioni delle NU possono altresì imporre proprie sanzioni unilaterali che verranno attuate da una autorità specifica (es. **OFAC** Ministero del Tesoro USA).

La conformità alle sanzioni internazionali

Deve essere garantito il rispetto delle **Sanzioni Internazionali** stabilite da:

- **Italia**;
- **Francia**;
- **Unione Europea**;
- **Stati Uniti d'America**;
- **Nazioni Unite**;

in relazione ai seguenti provvedimenti:

EMBARGO: quale blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo, solitamente per motivi politici o economici. Si tratta di una misura di coartazione della libertà di decisione degli stati colpiti da tale provvedimento.

Quando risulta presente un Embargo le transazioni devono essere respinte.

CONGELAMENTO DEI BENI: quale sanzione internazionale che prevede, nei casi in cui il cedente o il beneficiario di una transazione siano destinatari di tali provvedimenti, il blocco della transazione stessa.

Quando risulta presente un Congelamento dei beni le transazioni devono essere respinte.

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTE

La segnalazione di operazioni sospette

In caso di conoscenza o di sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il personale ha l'obbligo della relativa segnalazione.

Il sospetto è riferibile alle caratteristiche, all'entità e alla natura dell'operazione o ad altre circostanze conosciute, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Banca d'Italia e UIF con la pubblicazione rispettivamente di Indicatori di Anomalie e di Schemi Rappresentativi di Comportamenti Anomali, supportano gli intermediari bancari e finanziari nell'attività di monitoraggio delle operazioni sospette.

Tuttavia, l'assenza di indicatori di anomalia può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta: devono comunque essere valutati ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, possono configurarsi come elementi di sospetto.

La segnalazione di operazioni sospette

Quando si deve inviare una segnalazione di operazione sospetta ?

I soggetti obbligati devono inviare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta, prima di compiere l'operazione, quando **sanno**, **sospettano** o hanno **motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque le operazioni provengano da attività criminose.

Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche**, **entità**, **natura dell'operazione** o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Attenzione!!

É un elemento di sospetto il **ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante**, anche se non in violazione dei limiti all'utilizzo.

Costituisce, altresì, **un indicatore di anomalia** di una potenziale operazione sospetta il cliente restio a fornire le informazioni richieste in ambito di adeguata verifica.

La segnalazione di operazioni sospette

Chi ha l'obbligo di fare una segnalazione di operazione sospetta?

L'obbligo di segnalazione ricade su tutti i dipendenti (ciascuno nell'ambito della propria attività lavorativa), sugli agenti in attività finanziaria, sugli intermediari assicurativi e sui **convenzionati**, anche per il tramite di dipendenti e collaboratori. Le procedure interne disciplinano le modalità di segnalazione.

Ciascun soggetto, nell'ambito della propria attività lavorativa, ha l'obbligo di segnalare alle rispettive funzioni destinatarie, le operazioni che lascino supporre un'attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La Funzione Conformità e Sicurezza Finanziaria esegue una prima istruttoria sulle segnalazioni pervenute.

Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, seguendo la procedura indicata da Banca d'Italia, provvederà alla prosecuzione o meno con la segnalazione all'UIF che verrà inviata da specifici utenti designati.

La segnalazione di operazioni sospette

A chi e come si fa una segnalazione di operazione sospetta

Convenzionato → **Responsabile Territorio** → **Funzione Sicurezza Finanziaria** → **Responsabile segnalazione operazioni sospette (Delegato SOS)**

ATTENZIONE!

Durante l'intero processo va assolutamente garantita la massima segretezza e riservatezza sia sui soggetti segnalanti che sui soggetti segnalati. Atti e documenti sul soggetto e sull'operazione fonte di sospetto devono essere custoditi in maniera sicura e riservata.

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali

La Banca d'Italia e l'Unità d'Informazione Finanziaria supportano gli operatori per migliorare la capacità di rilevare i profili di sospetto tramite:

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

INDICATORI DI ANOMALIA

Alcuni esempi di anomalie relative ai *clienti*:

- cliente che fornisce **informazioni false**
- cliente che fornisce **documenti falsi**
- cliente che si **rifiuta di fornire la documentazione richiesta**
- cliente che si rivolge a un **punto vendita lontano dalla sua residenza** o dal suo domicilio, senza una logica motivazione
- cliente che ha **domiciliazione bancaria lontana** dalla sua residenza o dal suo domicilio o dal luogo dei suoi interessi
- acquisto e finanziamento di beni **non coerenti con il profilo economico** e finanziario del cliente
- richiesta di **appoggio SDD su conto corrente intestato a soggetti diversi** dal cliente

Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali

Alcuni esempi di anomalie relative ai rapporti continuativi:

- ricorso eccessivo a operazioni di **estinzione anticipata**, specie se effettuate dopo poco tempo dalla stipula (soprattutto se effettuate con pagamento in contante)
- frequenza di utilizzo di credito revolving con **immediato ripristino del fido** (soprattutto con pagamenti in contante)
- **rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi**, in assenza di elementi idonei a giustificare i rapporti tra le parti
- operatività – desumibile dall'**utilizzo delle carte di pagamento** – che denota **un tenore di vita del cliente manifestamente incoerente con il profilo economico** finanziario desumibile dal complesso delle informazioni in possesso dell'intermediario (ad esempio per operazioni da parte di alcune categorie di *merchant* come le case da gioco)

ATTENZIONE!!!
L'assenza di indicatori di anomalia può non essere sufficiente di per sé ad escludere che l'operazione sia sospetta. Sono comunque da valutare ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino elementi di sospetto.

Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali

Nei casi in cui venga riscontrata la presenza dei menzionati indicatori di anomalia si dovrà procedere a tracciare sul sistema informativo di riferimento il «**COMPORTAMENTO ANOMALO**» sul soggetto.

Agenda

- La normativa di riferimento e concetti di base
- L'adeguata verifica della clientela
- I casi di adeguata verifica rafforzata
- La conformità alle sanzioni internazionali
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia e comportamenti anomali
- Gli obblighi di conservazione

CORRETTA REGISTRAZIONE DEI DATI

Gli obblighi di conservazione

Il personale che ha effettuato l'adeguata verifica della clientela

ha l'obbligo, per ogni finanziamento, di **registrare** nell'applicativo utilizzato:

- le **generalità complete** (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) e gli **estremi del documento d'identità** e del **codice fiscale** del cliente (nonché del coobbligato in caso di finanziamento a doppia firme e del legale rappresentante e del titolare effettivo nel caso di finanziamento a una società)
- tutte le altre informazioni richieste per la corretta valutazione del **profilo di rischio** del cliente (iban e/o coordinate bancarie; attività lavorativa, datore di lavoro e relativo reddito; stato civile; situazione abitativa)
- i dati relativi al **bene acquistato e finanziato** e i relativi **dati finanziari**

ATTENZIONE!!!

La corretta identificazione ed il coerente inserimento dei dati sui sistemi di gestione finanziamenti ed anagrafe sono basilari in quanto l'alimentazione dell'archivio unico informatico avviene attraverso automatismi procedurali.

Grazie per l'attenzione
e buon lavoro